

CONDIZIONI GENERALI ACQUISTO GRUPPO STEF – CGA (ed. 2024)

1. **Campo d'applicazione.** Le presenti condizioni generali d'acquisto (qui di seguito « CGA ») sono applicabili agli ordini di beni e/o servizi (qui di seguito « Fornitura/e ») effettuati da una qualsiasi Società italiana del Gruppo STEF (qui di seguito denominato « l'Acquirente »). Le presenti CGA si applicano sia in assenza di contratto tra l'Acquirente e il Fornitore (qui di seguito "Fornitore") oppure ad integrazione di eventuale contratto tra le parti, nel qual caso, in caso di contrasto, prevarranno sulle disposizioni del contratto e delle eventuali condizioni generali del Fornitore.
2. **Assenza di obbligazione sul volume d'acquisti – Assenza di esclusiva.** L'Acquirente non si impegna per alcun volume minimo o globale d'acquisto di Forniture da parte del Fornitore. Inoltre l'Acquirente non attribuisce alcuna esclusiva al Fornitore, salvo accordo scritto delle parti.
3. **Gestione degli ordini.** Dal ricevimento dell'ordine eseguito dall'Acquirente, il Fornitore dispone di 2 giorni per riscontrare l'ordine; qualora ciò non avvenga, l'ordine si considererà accettato dal Fornitore e senza riserve.
4. **Modifiche alle Forniture.** Tutte le modifiche alle Forniture in quantità o di altre specifiche non potranno essere eseguite senza il preventivo accordo scritto d'un soggetto autorizzato in seno all'Acquirente e al Fornitore.
5. **Obbligazioni del Fornitore.** Le forniture devono essere realizzate conformemente: (i) ai termini dell'ordine, delle CGA e di eventuali condizioni particolari; (ii) alla legge e regolamentazione locale in vigore, concernenti sia la regolamentazione tecnica applicabile che l'igiene, la sicurezza, la qualità e l'affidabilità dei materiali, e altresì la protezione dell'ambiente (iii) a regola d'arte e secondo la migliore diligenza professionale. A questo titolo, il Fornitore si impegna per un'obbligazione di risultato. A domanda dell'Acquirente, il Fornitore certificherà l'origine delle Forniture. Il Fornitore indicherà in tutti i documenti da lui formati, come ad esempio le proposte tecnico-commerciali, i documenti di specifica, i borderò ecc. come anche sugli imballaggi, se la Fornitura è pericolosa o se la stessa è soggetta ad una regolamentazione particolare ed in tal caso il Fornitore comunicherà prontamente all'Acquirente le regole e le precauzioni applicabili. Il Fornitore è responsabile della consegna e della Fornitura in buono stato e con le indicazioni adeguate per la loro destinazione finale presso l'Acquirente.
6. **Tempi di esecuzione. Penali.** Il Fornitore riconosce che il rispetto dei tempi indicati sugli ordini è un'obbligazione essenziale per la corretta esecuzione delle Forniture. In caso di non rispetto di tali tempi, darà dovuta dal Fornitore, senza che sia necessario una messa in mora e/o una contestazione scritta, una penale pari all'1% dell'importo totale HT dell'ordine considerato per giorno lavorativo di ritardo, fino ad un massimo del 15% dell'importo dell'ordine, fatto salvo il danno ulteriore. Inoltre l'Acquirente avrà il diritto di annullare l'ordine a causa del ritardo.
- 6.1. **Recesso.** Indipendentemente da quanto previsto in altri accordi, e pertanto con prevalenza sugli stessi, in caso di contratto di durata le parti attribuiscono all'Acquirente facoltà di recesso dal contratto in qualsiasi momento, da esercitare con un preavviso di 1 (un) mese tramite raccomandata a/r o PEC.
7. **Personale.** Il personale del Fornitore resta sotto l'esclusiva responsabilità ed autorità gerarchica, disciplinare e giuridica del Fornitore stesso, che eserciterà dunque il potere di direzione e controllo sul suo personale. Il Fornitore si obbliga ad impiegare per l'esecuzione dell'Ordine lavoratori professionalmente esperti ed in numero adeguato. Il personale del Fornitore dovrà rispettare le istruzioni e in generale il regolamento complessivo in vigore sul sito dell'Acquirente. Prima di eseguire le prestazioni, il personale del Fornitore dovrà ottenere le autorizzazioni necessarie all'intervento da parte della Direzione o dal Servizio di Sicurezza del sito dell'Acquirente. Il rilascio o meno di tale autorizzazione è lasciata alla discrezione dell'Acquirente. Senza questa autorizzazione, il personale del Fornitore non potrà accedere al Sito e ciò non potrà costituire una giustificazione del ritardo nell'esecuzione del servizio che ne potrà derivare. Al termine dell'esecuzione delle Forniture, il Fornitore dovrà assicurare e garantire che i badge e gli altri mezzi d'accesso affidati, il materiale messo a disposizione, le password, chiavi d'accesso alle macchine e agli applicativi informatici che siano stati resi disponibili al suo personale siano restituiti all'Acquirente, così come tutte le informazioni o dati forniti al Fornitore su qualsiasi supporto di ogni tipo per l'esecuzione delle Forniture.
- 7.1. **Regolarità del personale – Garanzie all'Acquirente.** Il Fornitore dovrà impiegare esclusivamente proprio personale dipendente, regolarmente assunto. Al personale impiegato dal Fornitore dovrà essere applicato un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, per il settore di appartenenza e dagli accordi locali integrativi in vigore nel tempo in cui si svolgerà il servizio, con applicazione di tutte le norme vigenti in materia previdenziale, assistenziale, di assicurazione obbligatoria. Qualora dovessero essere proposte, nei confronti dell'Acquirente domande di adeguamento retributivo o assicurativo – previdenziale da parte di personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione del servizio svolto presso la filiale o, comunque, in qualsiasi modo derivante dal servizio in oggetto, il Fornitore dovrà tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa e domanda ed in caso di condanna al pagamento di qualsiasi somma, rimane obbligata alla sua immediata restituzione all'Acquirente, con interessi e rimborso di tutte le spese accessorie, comprese quelle legali, da quest'ultima sostenute. In tal senso l'Acquirente sarà legittimata a sospendere il pagamento delle competenze del Fornitore per un importo pari a 1,5 la somma richiesta. L'Acquirente si obbliga a rendere nota al Fornitore l'esistenza di qualsiasi domanda o pretesa proposta nei suoi confronti nei termini di cui al punto precedente, al fine di consentire al Fornitore medesimo di assumere le opportune iniziative a propria tutela e a tutela della committente.
- 7.2. **Documentazione.** Qualora richiesto da STEF, il Fornitore si impegna a fornire: a) Visura camerale; b) elenco dei lavoratori utilizzati; c) ogni altra documentazione necessaria a dimostrare la correttezza dell'assunzione e gli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali del Fornitore, con riferimento al personale impiegato. Il Fornitore si impegna in ogni caso ad inviare all'Acquirente il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) aggiornato, relativo alla propria Società oltre a relativa dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto. Il mancato invio sarà considerato quale sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi, anche ai fini della risoluzione del contratto. Le parti concordemente pattuiscono che l'obbligo di STEF ITALIA di provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore è condizionalmente subordinato alla presentazione all'Acquirente, da parte del Fornitore, della corretta fattura ai fini IVA, di DURC regolare e, qualora richiesto da Stef, della documentazione di cui al presente punto 7.2.
- 7.3. **Strumenti.** Il Fornitore si obbliga ad impiegare per l'esecuzione dell'Ordine le macchine, attrezzature, utensili ed opere provvisorie (qui di seguito "gli strumenti") necessarie e sufficienti. Il Fornitore dovrà utilizzare unicamente strumenti di sua proprietà o comunque nella sua disponibilità giuridica. Tutti gli strumenti dovranno essere utilizzati dal Fornitore secondo le norme di buona tecnica, da personale esperto ed adeguatamente formato ed informato, contenendo al minimo la rumorosità e nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- 7.4. **Sicurezza sul lavoro** (Integrato dall'allegato CGS ed eventuale DUVRI). In esecuzione degli obblighi legali prescritti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Fornitore riceve e dichiara di aver ben analizzato le informazioni di sicurezza, e le parti si impegnano ad adempiere, ciascuno per quanto di propria competenza, a quanto previsto dall'allegato CGS e, se presente, DUVRI. L'Acquirente pretende e il Fornitore si impegna al più scrupoloso adempimento di tutti gli obblighi legali prescritti in materia di sicurezza, in particolare di quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008.
8. **Accettazione delle Forniture – Inadempimento.**
- 8.1. **Per tutte le Forniture che giustificano un "Verbale di Intervento":** se le Forniture sono conformi alle esigenze tecniche dell'Acquirente, sarà formato un Verbale di Intervento, sottoscritto tra le parti. Tutte le riserve ivi contenute e non risolte entro un termine di 48 h legitimeranno la fatturazione delle penali meglio precisate qui sopra. Inoltre, in caso di riserve, il Fornitore si impegna a risolverle immediatamente, compiendo quanto necessario e senza costi aggiuntivi per l'Acquirente, e fino a che tutte le riserve siano dichiarate come risolte dall'Acquirente. **8.2. Per tutte le Forniture che giustificano un "Rapporto di Intervento" dopo la visita:** al termine di ogni visita sul Sito dell'Acquirente alle condizioni di cui sopra, il Fornitore si impegna ad inviare all'Acquirente entro 48 h dopo la data della predetta visita, un Rapporto di Intervento dettagliato con descrizione i punti di miglioramento, le anomalie riscontrate, le Forniture consegnate e/o effettuate, il tempo utilizzato, tutte le azioni ancora da implementare da parte del Fornitore (nelle modalità e nei tempi da concordare tra le parti), ogni osservazione utile e anche tutti i gli elementi o documentazione espressamente domandata dall'Acquirente. **8.3.** Nel caso di inadempimento del Fornitore a una delle sue obbligazioni essenziali (non rispetto dei tempi concordati, non conformità grave delle Forniture, ecc.) e non riesca a porvi rimedio nelle 48 h successive alla constatazione di inadempimento, l'Acquirente potrà porre rimedio all'inadempimento autonomamente o tramite incarico a un'impresa terza, a rischio e spese del Fornitore. Il Fornitore si impegna ad utilizzare la sua migliore collaborazione. **8.4. Facoltà di controllo.** L'Acquirente ha diritto di effettuare, in ogni momento e quanto lo ritenga opportuno, verifiche ispettive al fine di controllare l'esecuzione dell'ordine. Qualora l'Acquirente accerti che l'ordine non viene svolto secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, potrà fissare un congruo termine entro il quale il Fornitore si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni.
9. **Garanzia.** Oltre alle disposizioni di legge, il Fornitore garantisce per una durata di 18 mesi le forniture contro difetti di progettazione, di materiali, di fabbricazione, di funzionamento oltre che quelle di usura anomala a seguito di un utilizzo conforme alle esigenze contrattuali convenute. Inoltre il Fornitore garantisce le performance delle Forniture descritte nella sua offerta e/o nella documentazione tecnico-commerciale. La garanzia inizia a decorrere dalla data di consegna delle Forniture o la data del Processo Verbale senza riserve per le Forniture che necessitano di un'installazione. La garanzia copre tutti i danni causati dai difetti o le anomalie constatate oltre che le spese di ripristino del bene o di correzione della Fornitura che permettano di assicurare il buon funzionamento e il raggiungimento delle specifiche richieste e convenute. Saranno dunque a carico del Fornitore tutte le spese che ne deriveranno e specificatamente i costi dei pezzi, della mano d'opera, dello smontaggio, del trasporto, del rimontaggio, sia che siano sostenute in proprio, dall'Acquirente o da un terzo. La sostituzione di un elemento difettoso durante il periodo di garanzia fa decorrere un nuovo periodo di garanzia identico al periodo di garanzia contrattuale. La presente clausola di garanzia non limita in alcun modo i diritti dell'Acquirente al risarcimento dei danni di qualunque natura derivanti direttamente o indirettamente dai difetti rilevati. Il Fornitore si impegna ad assicurare la disponibilità dei pezzi di ricambio e di sostituzione per un periodo di 5 anni a far data dalla consegna o installazione.
10. **Responsabilità/Assicurazioni.** Il Fornitore sarà pienamente responsabile nei confronti dell'Acquirente, come previsto dalla normativa, per i danni di qualsiasi tipo che possono essere causati tanto dal Fornitore stesso che dai suoi collaboratori o qualsiasi persona che il Fornitore utilizzasse per l'assistenza o l'esecuzione, in sua vece, di un'obbligazione contrattuale, danni che potranno verificarsi sia durante la fabbricazione, montaggio e/o installazione sul Sito che nell'esecuzione di certe operazioni e/o come conseguenza diretta e/o indiretta dell'esecuzione delle Forniture, e/o d'intervento sul sito a seguito dell'esecuzione delle Forniture come conseguenza diretta o indiretta del fatto stesso delle Forniture. Il Fornitore dovrà essere assicurato con polizze assicurative necessarie a coprire le sue responsabilità che derivano dall'esecuzione delle Forniture.
11. **Prezzo/Tariffe – Fatturazione – Modalità di pagamento.** Il prezzo e/o le tariffe indicate nelle condizioni particolari e/o nell'Ordine si intendono rese all'indirizzo indicato sull'ordine, da considerarsi comprensive di imballaggio, trasporto, assicurazione, dazi e tasse, e spese di viaggio del Fornitore sul/i Sito/i convenuto/i. Il prezzo e/o le tariffe saranno considerati fermi, definitivi e non soggetti a revisioni per la durata dell'esecuzione delle forniture. Le fatture saranno pagabili a 60 gg data fattura fine mese + max

10 gg valuta, salvo diverso termine espressamente pattuito in altra parte del contratto. Il non pagamento totale o parziale di una sola fattura non potrà comportare risoluzione, che potrà avvenire unicamente alle condizioni di legge e a seguito di una diffida ad adempiere inadempita. Eventuali interessi decorreranno a partire dal giorno in cui l'Acquirente è costituita in mora, mediante intimazione o richiesta fatta con racc. a/r o PEC da parte del Fornitore, al tasso ex art. 1284 c.c.

- 11.1. **Compensazione.** Si conviene per patto espresso ed esplicitamente accettato che qualunque credito tra le parti nascente dal presente contratto, compresi quelli relativi a risarcimento danni e a clausole penali, potrà essere compensato, ai sensi dell'art. 1252 c.c., anche in assenza di liquidità, esigibilità, fungibilità ed omogeneità dei crediti.
12. **Trasferimento di proprietà – Trasferimento del rischio.** Il trasferimento di proprietà relativo alle forniture a beneficio dell'Acquirente avverrà al momento della loro consegna e nessuna clausola di riserva di proprietà potrà essere rivendicata dal Fornitore. Il trasferimento dei rischi relativi alle forniture del Fornitore a beneficio dell'Acquirente avverrà in conformità dell'INCOTERM DDP (« *Delivered, Duty Paid* ») nel luogo di destinazione convenuto (Incoterms® 2010), diritti, tasse e assicurazioni a carico del Fornitore.
13. **Riservatezza anticipata.** In caso di inadempimento grave e/o ripetuto da parte del Fornitore d'una qualunque delle sue obbligazioni a suo carico secondo l'Ordine ricevuto, fatto salvo quanto sopra. L'Acquirente potrà risolvere il contratto di diritto (senza diffida ad adempiere) fermo restando le penalità di ritardo e il risarcimento che potrà essere domandato al Fornitore in riparazione del danno subito dall'Acquirente.
14. **Riservatezza – Divieto di rappresentanza.** Le parti si impegnano a considerare tutte le informazioni ricevute e scambiate nel corso di un'esecuzione di un ordine o di forniture come strettamente riservate, e si impegnano a non divulgarle a terzi salvo in presenza di accordo scritto espresso, in particolare le informazioni tecniche, finanziarie, commerciali ed operative. Ciascuna parte prenderà tutte le misure appropriate per rispettare e far rispettare tale impegno fino ai 2 anni seguenti il ricevimento delle informazioni stesse. Il Fornitore non potrà agire in nome e/o per conto dell'Acquirente e si obbliga a non compiere nessun atto che possa far ingenerare in terzi la convinzione dell'esistenza di rapporti tra le parti di natura diversa da quello previsto dal presente contratto.
15. **Intuitu Personae.** Il Fornitore non potrà affidare a terzi tutto o parte delle Forniture senza una comunicazione preventiva e scritta all'Acquirente, con allegati i seguenti documenti riferiti ai Subfornitori (a) dati fiscali; (b) DURC; (c) dichiarazione di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale e il possesso di assicurazioni RCT e RCO con massimali adeguati. Il non rispetto di questa clausola darà diritto all'Acquirente alla risoluzione di diritto ed immediata di tutti gli ordini interessati, per colpa esclusiva del Fornitore e senza indennizzo. L'autorizzazione dell'Acquirente non comporterà nessuna modifica degli obblighi contrattuali del Fornitore, che rimarrà nei confronti dell'Acquirente l'unico e solo responsabile anche dei lavori, nonché di quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro. Altresì tutte le cessioni di diritti o obblighi del Fornitore non espressamente autorizzate dall'Acquirente costituiranno grave inadempimento che giustificherà la risoluzione di diritto e immediata del contratto. Infine, tutti i cambiamenti di controllo nell'azionariato del Fornitore, sia che siano per acquisto, vendita, fusione, apporto o ristrutturazione del Gruppo, non espressamente autorizzati dall'Acquirente costituiranno ugualmente grave inadempimento che giustificherà la risoluzione di diritto e immediata del contratto.
16. **Carta degli Acquisti Responsabili.** Il Fornitore dichiara di aver letto ed accettato l'ultima versione in vigore della Carta degli Acquisti Responsabili applicabile ai Fornitori STEF, e il cui testo è disponibile sul sito STEF <https://www.stef.com/corporate/en/responsible-purchasing-charter>
- 16.1. **Codice etico e prevenzione dei reati.** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il Gruppo STEF ha adottato un proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e dichiara in particolare di aver letto il Codice Etico relativo alla specifica Società, e di aver preso visione dei principi in esso indicati. A tal riguardo, il Cliente/Fornitore si obbliga a tenere un comportamento in linea con quanto sancito nel predetto Codice Etico e a non violare i principi e le prescrizioni in esso indicati e comunque a non porre in essere alcuna condotta che possa esporre STEF al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01. Il Fornitore è consapevole che l'inosservanza di tale obbligo, anche da parte di un proprio incaricato, lavoratore subordinato o collaboratore, costituisce grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. e legittima STEF a risolvere il contratto in essere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni e la tutela dei diritti da esercitarsi nelle sedi competenti.
- 16.2. **Privacy.** Le parti acconsentono al trattamento dei propri dati personali necessari per l'esecuzione del contratto. Ciascuna parte è stata previamente informata dall'altra circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura obbligatoria del conferimento dei dati al fine di concludere ed eseguire il presente contratto, i soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti di cui al GDPR (Regolamento Ue 2016/679) ed il nome del titolare del trattamento dati. Il Fornitore sarà tenuto a fornire all'Acquirente, a semplice richiesta, la documentazione necessaria e i dati personali necessari relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente contratto (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, n° matricola, ecc.), al fine di esercitare la facoltà di controllo circa l'ottemperanza del Fornitore a quanto pattuito all'art. 7.2. e, in generale, per motivi di sicurezza relativi all'immobile e ai soggetti stessi. I dati del personale potranno essere comunicati a terzi per motivi inerenti l'esecuzione del contratto. Il Fornitore dichiara all'Acquirente, esentandola da ogni responsabilità in merito, di avere fornito al proprio personale ampia informativa in merito e di avere ottenuto il relativo consenso al trattamento ai dati personali come da presente punto. Il Fornitore acconsente a che i locali in cui si svolge il servizio possano essere soggetti a televigilanza con registrazione delle immagini, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore e per fini di sicurezza dei beni aziendali. Nel caso in cui la televigilanza con registrazione delle immagini dovesse essere installata, l'Acquirente avvertirà con appositi cartelli di informativa. Il Fornitore dichiara all'Acquirente, esentandola da ogni responsabilità in merito, di avere fornito al proprio personale ampia informativa sulla televigilanza con registrazione delle immagini e di avere ottenuto il relativo consenso al trattamento ai dati personali come da presente punto.
17. **Legge applicabile – Foro Competente.** Il contratto e i rapporti tra le parti sono disciplinati dal diritto italiano. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci firmata a Vienna nel 1980 è espressamente esclusa. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, compresa quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, stipulazione, esecuzione e risoluzione, quelli derivanti da eventuali modifiche successive al contratto stesso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Parma.

Parma, li __/__/____

p. _____ (STEF Company)

p. il Fornitore
il legale rappresentante
(timbro e firma)

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui al punto 6. (Tempi di esecuzione. Penali.), 6.1. (recesso), 7.1. Regolarità del personale – Garanzie all'Acquirente., 7.2. (documentazione), 9. (Garanzia), 11.1. (compensazione), 16.1. (Codice Etico e Prevenzione dei reati), 17 (Legge applicabile – Foro Competente.).

p. _____ (STEF Company)

p. il Fornitore
il legale rappresentante
(timbro e firma)